

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante 2 pozzi in Comune di Masserano e 1 pozzo in Comune di Brusnengo, assentito alla Soc. SASIL S.r.l. con D.D. n. 1.630 del 09.12.2020. PRAT. MASSERANO10

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.630 del 09.12.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la società SASIL s.r.l. (c.f. 01232720027) con sede legale in C.so Europa n. 7 - 13862 BRUSNENGO (BI), specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 16.09.2020 dalla Sig.ra Bozzola Sabrina (omissis), legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di rinnovare ai sensi dell'art. 30 del Regolamento la concessione d'uso d'acqua pubblica, identificata come pratica provinciale MASSERANO10 e avente C.U.R. BI10205 ;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico "GWB-P1/Pianura Novarese-Biellese-Vercellese ";

all'art. 1: il prelievo di una portata media di l/s 1,9 - pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 60.750 e di una portata massima di l/s 10,5 d'acqua pubblica, tramite 2 pozzi ubicati nel Comune di Masserano (BI) distinti al Foglio 46 mapp. 139 ed 1 pozzo nel Comune di Brusnengo (BI) distinto al Foglio 16 mapp. 190;

all'art. 2: l'uso Produzione Beni e Servizi;

all'art. 10: che la durata della concessione è di 15 anni, a partire dal 17.02.2020, giorno successivo alla data di scadenza del precedente atto di concessione assentita con D.D. n° 632 del 17.02.2006, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.112 di Rep. del 16 settembre 2020

ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie a tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla

corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco Pozzato